

FRANCESCO BONITO, *Relatore*.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 13.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nonostante il collega Benedetti Valentini abbia motivato in maniera diffusa la sua posizione, il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	432
<i>Votanti</i>	421
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	189
<i>Hanno votato no</i> .	232).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	425
<i>Votanti</i>	409
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	131
<i>Hanno votato no</i> .	278).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Benedetti Valentini 13.3., non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Onorevole Pittella, scelga una delle due postazioni dove votare.

Mi pare che sia accesa una luce rossa nella postazione alla sinistra della collega Prestigiacomo: c'è un « fantasma »; è quello che si è abbassato!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	416
<i>Votanti</i>	395
<i>Astenuti</i>	21
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	118
<i>Hanno votato no</i> .	277).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 13.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	14
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	133
<i>Hanno votato no</i> .	266).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 13.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	408
<i>Votanti</i>	392
<i>Astenuti</i>	16
<i>Maggioranza</i>	197
<i>Hanno votato sì</i>	114
<i>Hanno votato no</i> .	278).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 13.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	389
<i>Astenuti</i>	20
<i>Maggioranza</i>	195
<i>Hanno votato sì</i>	113
<i>Hanno votato no</i> .	276).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 13.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	420
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	18
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	120
<i>Hanno votato no</i> .	282).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghezio 13.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	414
<i>Votanti</i>	405
<i>Astenuti</i>	9
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	116
<i>Hanno votato no</i> .	289).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghezio 13.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	411
<i>Votanti</i>	406
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	110
<i>Hanno votato no</i> .	296).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	422
<i>Votanti</i>	420
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	211
<i>Hanno votato sì</i>	297
<i>Hanno votato no</i> .	123).

(Esame dell'articolo 14 – A.C. 675)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 675 sezione 14*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario ad entrambi gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Benedetti Valentini 14.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve illustrazione dei miei emendamenti 14.1 e 14.2, pregando i colleghi di pochi secondi di attenzione. Forse un minor frastuono, Presidente, mi consentirebbe di essere più sintetico...

PRESIDENTE. Onorevole Valpiana, per cortesia! Onorevole Pistone! Onorevole Giannotti! Onorevole Giannotti, la richiamo all'ordine per la prima volta, così come richiamo all'ordine l'onorevole Peruzza.

Colleghi, per cortesia! Prego, onorevole Benedetti Valentini.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi vorremmo, ancorché...

PRESIDENTE. Onorevole Armani, per cortesia, prenda posto! Onorevole Armani, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Mi scusi, onorevole Benedetti Valentini, prosegua.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, mi permetta di dire in via generale, con grande rispetto per lei e

per la Conferenza dei presidenti di gruppo — e credo di essere interprete anche dello stato d'animo di qualche altro collega che si occupa di questi problemi — che quando occorre, per così dire, riempire una giornata di lavoro non si ricorra a provvedimenti che, pur con tutto il rispetto, non equivalgono alla materia in-controversa dei provvedimenti di ratifica dei trattati internazionali. Questo è un argomento di grande rilievo che non può essere il « riempitivo » di un'ora o di un'ora e mezza di lavoro in attesa di altri argomenti più solenni. Mi permetta di dire questo, Presidente, pur con grande rispetto per lei e per la Conferenza dei presidenti di gruppo.

Il mio emendamento 14.1 propone di sopprimere la parola « grave » dalla lettera c) dell'articolo 14.

Si tratta del fatto che qualora il reo ponga in essere un'inosservanza od una violazione degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione scatta la sanzione o la decadenza dal beneficio delle sanzioni alternative. Siamo favorevoli al principio delle sanzioni alternative, purché però tutto questo non si traduca in una burlatta, cioè in un qualcosa per cui il reo che abbia avuta irrogata una sanzione alternativa finisca con il restare praticamente impunito qualora se ne infischi di osservare quella stessa sanzione alternativa.

Il testo che ci viene proposto e sul quale vanno ad incidere i miei due emendamenti 14.1 e 14.2 parla di « previsione di uno specifico reato punito con pena detentiva fino ad un anno » — il che non è poco, ossia non si tratta, fino a prova contraria, di reato di lievissima entità — « in caso di inosservanza grave e di violazione reiterata degli obblighi connessi ».

A nostro parere la sanzione alternativa o gli obblighi connessi debbono essere osservati rigorosamente. Altrimenti, se oltre a prevedere la sanzione alternativa, andiamo ad interpretare se la violazione dell'obbligo imposto sia reiterata — come a dire che se la violazione avviene una volta o perfino due, con interpretazioni in

senso lato, non accade un bel niente, così come non accade niente se la violazione non è grave —, scusate, colleghi, ma facevamo prima a depenalizzare oppure a stabilire che anche la sanzione alternativa non avrà alcuna efficacia né percepibilità da parte del soggetto destinatario.

Con questa considerazione, che mi sembra giuridicamente degna di attenzione, ed alla luce del buon senso e del sentire popolare, assolutamente ineccepibile, insistiamo perché, quand'anche sia previsto il meccanismo di cui alla lettera c), siano per lo meno soppressi i due aggettivi « grave », di cui al mio emendamento 14.1, e « reiterata » inosservanza, di cui all'emendamento 14.2. Mi sembra, colleghi, che accogliere questi due emendamenti sarebbe serio e, nello stesso tempo, non verrebbe stravolto lo spirito della norma.

Mi appello pertanto all'intera Assemblea perché gli emendamenti 14.1 e 14.2 possano essere accolti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Mi associo alla richiesta del collega Benedetti Valentini, perché i due aggettivi da lui richiamati corrispondono all'incultura del « severamente vietato calpestare le aiuole », lo ripeto spesso.

Questa è una degenerazione concettuale e formale. Pertanto, non si può non concordare con quanto dichiarato dal collega Benedetti Valentini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 14.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	10
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	159
<i>Hanno votato no</i>	240).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 14.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	394
<i>Votanti</i>	391
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	196
<i>Hanno votato sì</i>	134
<i>Hanno votato no</i>	257).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 14.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	404
<i>Votanti</i>	348
<i>Astenuti</i>	56
<i>Maggioranza</i>	175
<i>Hanno votato sì</i>	299
<i>Hanno votato no</i>	49).

(Esame dell'articolo 15 – A.C. 675)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione e del complesso degli emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 675 sezione 15)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Benedetti Valentini 15.1, 15.2 e 15.3 e favorevole sull'emendamento Marotta 15.4. Il parere è ancora contrario sull'emendamento Benedetti Valentini 15.5.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Benedetti Valentini 15.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevoli colleghi, con l'emendamento 15.1 continuiamo a cercare di fare opera di realismo perché le riforme vadano quanto più possibile nella direzione di creare le condizioni per una tutela della legalità.

L'emendamento 15.1 prevede di sopprimere la lettera *a*) sulla estensione della perseguibilità a querela dei reati. Il principio in sé non sarebbe ignobile, perché in effetti, così come proposto, potrebbe sembrare condivisibile. La verità è che senza maggiori parametrizzazioni, senza « paletti » più incisivi, non possiamo essere d'accordo.

È constatazione generale che ormai di fronte a svariati reati o tipologie di reati il cittadino ha talmente perso fiducia nella giustizia che non presenta nemmeno più querela. Tutto questo non deve essere salutato da noi con una pilatesca lavata di mani in un altrettanto pilatesco catino di acqua giudiziaria. Al contrario, tutto questo deve essere visto con allarme, per il rischio che si alzino le mani da parte della struttura dello Stato, dell'amministrazione della giustizia rispetto ad una quantità di reati che ho definito, per la loro estensione e reiterazione, ad alto e

diffuso allarme sociale. Di fronte a tali reati il cittadino rischia di vedere ormai eliminata la soglia di liceità e di illiceità, tanto che non presenta più querela.

A questo punto diamo l'alibi a noi stessi, come Stato, come amministrazione della giustizia, per rinunciare alla individuazione dei responsabili e al perseguimento dei reati, a larga e diffusa offensività. Quindi non siamo d'accordo su tale previsione, perché formulata senza paletti e senza parametri; *ergo*, mantengo il mio emendamento 15.1.

Signor Presidente, se mi consente, sempre per ragioni di economia, intervengo anche sull'emendamento 15.2, con il quale chiediamo di sopprimere la lettera *c*) che prevede l'« introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta » — attenzione, onorevoli colleghi —, « quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagine o dell'imputato ». A questo punto, stiamo rinunciando assolutamente a fare giustizia in un numero indescrivibile di reati, di cui pure sia individuato il responsabile e in cui eventualmente vi sia anche la querela di parte. Mi volete dire in quale caso vi sarà una fattispecie che non rientri nella possibilità anche teorica che l'ulteriore procedimento possa pregiudicare esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute del soggetto? Basterà sostenere che il procedimento crea un turbamento nell'equilibrio psichico, psicoaffettivo del soggetto e non si celebrerà più il processo. Basterà dimostrare, e non è assolutamente difficile, starei per dire che in molti casi sarà sostenibile *in re ipsa*, che il procedimento va a confliggere con gli interessi di lavoro, di studio o — udite — di famiglia del soggetto! Quali esigenze di famiglia non saranno turbate dalla irrogazione di una condanna, ancorché lieve, nei confronti di un capofamiglia o di un figlio? Se mi consentite, in questo modo si rende la giustizia una barzelletta, una rinuncia totale ad irrogare una sanzione ancorché lieve. Vi

sembra questo il modo di dare risposta alle esigenze generali di giustizia rispetto alle quali stiamo parlando della competenza penale del giudice di pace? No, questo significa smantellare la soglia della difesa della collettività e le esigenze della convivenza civile rispetto alle esigenze monitorie e repressive della condanna penale ancorché lieve. Mi appello quindi al buon senso e al senso giuridico dell'intera Assemblea perché almeno questo grottesco punto della lettera *c)* venga soppresso.

Infine, l'emendamento 15.3, che si riferisce alla lettera *h)*, è di natura diversa. Si prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano affidate di regola — ripeto: di regola — ad ufficiali di polizia giudiziaria, salvo le eccezioni previste nel prosieguo della medesima lettera.

Mi darete atto — specialmente chi è del mestiere — che una cosa è fare l'ufficiale di polizia giudiziaria ed altra cosa è fare il magistrato o, comunque, l'operatore giudiziario: sono due attività profondamente diverse.

Non voglio qui ampliare il discorso introducendo un tema che viene trattato in maniera molto più pertinente in sede di riforme costituzionali, però desidero precisare che in questo modo si rischia di appesantire il dibattito sulla collocazione del pubblico ministero, caricandolo di valenze che francamente non troverebbero qui una collocazione appropriata.

Badate bene che parlo alla luce di un'esperienza anche personale. Debbo dare atto ad una parte non trascurabile di ufficiali di polizia giudiziaria, che peraltro già svolgono queste funzioni in numerose udienze pretorili, di svolgerle con impegno, coscienza, preparazione ed onestà assoluta.

Ritengo dunque di dover dare un riconoscimento a queste persone che, a volte, si sono dimostrate ampiamente all'altezza di altri operatori. Come vedete, dunque, non vi è alcun preconcetto da parte mia, però non mi sembra opportuno introdurre la figura dell'ufficiale giudiziar-

io con funzioni di pubblico ministero. Questa non è operazione corretta dal punto di vista ordinamentale.

Per queste ragioni insisto perché si sopprima la lettera *h)*, così come si propone il mio emendamento 15.3

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, intervengo esclusivamente sul mio emendamento 15.4, sottoscritto anche dall'onorevole Gazzilli. Non sarei intervenuto se il Governo non avesse espresso su di esso un parere contrario.

L'emendamento mira a mantenere una condizione di parità tra situazioni uguali: è vero che l'appello non è costituzionalizzato e che si può benissimo eliminare, ma lo si può eliminare in via generale. Invece l'articolo 593 del codice di procedura penale prevede l'inappellabilità delle sole sentenze che condannino alla pena dell'ammenda, mentre la norma che voglio modificare con questo emendamento prevede la condanna ad una pena pecuniaria (ammenda e multa). Vi sarebbe dunque disparità. Ho sentito il dovere di dire tutto questo solo perché il Governo si è espresso in senso contrario.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, poiché condivido le argomentazioni dell'onorevole Marotta in ordine al suo emendamento 15.4, desidero aggiungere ad esso la mia firma.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Manzione.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 15.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 401
Votanti 400
Astenuti 1
Maggioranza 201
Hanno votato sì 141
Hanno votato no . 259).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 15.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 410
Votanti 405
Astenuti 5
Maggioranza 203
Hanno votato sì 115
Hanno votato no . 290).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 15.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 416
Votanti 402
Astenuti 14
Maggioranza 202
Hanno votato sì 123
Hanno votato no . 279).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marotta 15.4, accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 413
Votanti 409
Astenuti 4
Maggioranza 205
Hanno votato sì 398
Hanno votato no .. 11).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benedetti Valentini 15.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 406
Votanti 383
Astenuti 23
Maggioranza 192
Hanno votato sì 118
Hanno votato no . 265).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 15, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 418
Votanti 415
Astenuti 3
Maggioranza 208
Hanno votato sì 311
Hanno votato no . 104).

Prego ora il relatore di esprimere il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 15.01 e sui subemendamenti ad esso riferiti.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Signor Presidente, invito l'onorevole Bene-

detti Valentini a ritirare i suoi subemendamenti 0.15.01.1 e 0.15.01.2, altrimenti il parere è contrario. La Commissione è favorevole, invece, all'articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 15.01.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, accoglie l'invito al ritiro dei suoi subemendamenti 0.15.01.1 e 0.15.01.2 ?

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 15.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	402
<i>Votanti</i>	397
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	390
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

(Esame dell'articolo 16 - A.C. 675)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 16)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	364
<i>Votanti</i>	335
<i>Astenuti</i>	29
<i>Maggioranza</i>	168
<i>Hanno votato sì</i>	327
<i>Hanno votato no</i> ..	8).

(Esame dell'articolo 17 - A.C. 675)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 17)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	336
<i>Astenuti</i>	73
<i>Maggioranza</i>	169
<i>Hanno votato sì</i>	331
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

(Esame dell'articolo 18 - A.C. 675)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione *(vedi l'allegato A - A.C. 675 sezione 18)*.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	408
Votanti	354
Astenuti	54
Maggioranza	178
Hanno votato sì	313
Hanno votato no ..	41).

(Esame degli ordini del giorno – A.C. 675)

PRESIDENTE. Sono stati presentati gli ordini del giorno Casinelli ed altri n. 9/675/1 e Garra n. 9/675/2 (*vedi l'allegato A – A.C. 675 sezione 19*).

Qual è il parere del Governo su questi ordini del giorno?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno Casinelli ed altri n. 9/675/1. Il Governo manifesta particolare interesse nei confronti dell'attenzione di molti parlamentari rispetto ad una soluzione della questione dei messi di conciliazione, uno dei tanti casi di precariato creato nel corso degli anni. Si tratta di una vicenda particolare, che tuttavia ora riguarda soltanto alcune centinaia di persone.

Sottolineo però che il Senato si sta occupando dell'argomento, dato che in Commissione giustizia è stata addirittura richiesta la sede deliberante del progetto di legge in materia.

A mio parere, quindi, quella è ormai la sede in cui il problema è incardinato e può essere affrontato. Mi sembra che non vi possa essere una soluzione per questo personale che prescinda da un provvedimento legislativo, perché occorre prevedere un concorso riservato e per fare ciò è necessario, appunto, un provvedimento legislativo.

In questi termini, quindi, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Garra n. 9/675/2, mi pare che esso non

abbia molta attinenza con le competenze del giudice di pace, in quanto fa riferimento alle tragiche vicende avvenute cinquant'anni fa, le quali, certo, occupano il processo di revisione storica e politica del nostro paese, ma senz'altro non riguardano il testo in esame.

PRESIDENTE. In effetti, signor sottosegretario, l'ordine del giorno Garra n. 9/675/2 è inammissibile: c'è stata una svista.

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare sulla pronuncia di inammissibilità del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Presidente, lei appena ieri ha dato all'onorevole Cananzi la possibilità di sollecitare una rimediazione di una sua dichiarazione di inammissibilità.

Mi permetto di evidenziare che lo spirito dell'ordine del giorno è quello di evitare che il magistrato penale perda tempo – scusate la brutalità dell'espressione – occupandosi di fatti penali per i quali è già maturata la prescrizione. Anche al giudice di pace, che ora andrà ad occuparsi di fatti penali, potrebbe accadere di perdere tempo con istruttorie attinenti a reati per i quali è già maturata la prescrizione. Credo, quindi, che l'ordine del giorno abbia attinenza con la materia che oggi l'Assemblea sta trattando.

Poiché ho constatato la perplessità del sottosegretario, dichiaro che sarei anche disponibile a modificare la parte conclusiva dell'ordine del giorno, inserendo il riferimento a reati di competenza del giudice di pace per i quali sia già maturata la prescrizione.

PRESIDENTE. Credo, onorevole Garra, che non vi siano reati di competenza del giudice di pace che risalgano al secondo conflitto mondiale.

CESIDIO CASINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESIDIO CASINELLI. Signor Presidente, vorrei invitare il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sul nostro ordine del giorno.

Non sta certo a me prendere le difese del collega Manzione, che lo farà per proprio conto, ma vorrei ricordare che egli è stato indotto al ritiro di un emendamento nella prospettiva che un ordine del giorno il quale in qualche modo ne riprendesse i contenuti sarebbe stato accettato pienamente. Ricordo al sottosegretario che l'argomento è ormai abbastanza datato: io, tempo fa, ho anche rivolto un'interrogazione al ministro di grazia e giustizia e devo dire che nella risposta (che fu data con rara tempestività, rispetto ai tempi, a volte biblici, con cui il Governo risponde agli atti del sindacato ispettivo) si intravedeva la concreta possibilità di arrivare ad una soluzione di questo problema.

So che è in discussione al Senato un progetto di legge sulla materia, ma l'impegno che si richiede al Governo è quello di adottare gli opportuni provvedimenti (anche, eventualmente, con la presentazione di emendamenti a progetti di legge in corso d'esame) affinché i 300 o 400 — non sono, infatti, molti di più — messi di conciliazione che sono rimasti fuori sia dai ruoli comunali sia da quelli del Ministero di grazia e giustizia, contrariamente allo spirito originario della norma, dopo una verifica delle loro qualità possano porre fine ad una *via crucis* che da diversi mesi li porta a rivolgersi all'Assemblea del Senato, a quella della Camera ed al Ministero per chiedere un minimo di giustizia.

Mi permetto di insistere con il Governo affinché accolga pienamente l'ordine del giorno; altrimenti ne chiedo la votazione.

ROBERTO MANZIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Sono perfettamente in linea con il collega Casinelli:

qualora il Governo non ritenesse di poter modificare la sua posizione, chiediamo la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CORLEONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo mantiene la posizione già dichiarata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Casinelli n. 9/675/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	399
<i>Votanti</i>	356
<i>Astenuti</i>	43
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	350
<i>Hanno votato no</i> ..	6).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 675)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. La Presidenza autorizza fin d'ora la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta del testo delle dichiarazioni di voto che i colleghi volessero presentare. Prendo atto che gli onorevoli Borrometi, Li Calzi, Olivieri, Pisapia e Cento chiedono che il testo delle loro dichiarazioni di voto venga pubblicato in calce al resoconto stenografico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, intervengo davvero molto brevemente per rappresentare ai colleghi, in questo momento in cui il ciclo dei lavori

sul provvedimento si chiude, qual è stato il clima in cui il testo è nato ed in cui riteniamo di avere cercato di contribuire, tutti noi del Comitato dei nove, in primo luogo il relatore Bonito, a migliorare un provvedimento che inizialmente non ci convinceva completamente.

Già la scelta a monte della delega in materia di competenza penale del giudice di pace ci lasciava un po' perplessi, ancor più considerando che apparteneva alla legge istitutiva del 1991, in quanto era contenuta nella delega che, dopo una serie di rinvii, era stata fatta scadere il 30 dicembre 1994.

Nel riprendere quella traccia, che quindi apparteneva già — ribadisco — al provvedimento originario istitutivo del giudice di pace, l'abbiamo arricchita, specialmente con riferimento al capo I, che interviene sul piano della normativa generale: vale infatti sicuramente per i giudici di pace che verranno arruolati per questa specifica incombenza, ma per certi versi sortisce effetti anche rispetto a coloro che già esercitano la funzione di giudice di pace, i quali saranno tenuti a seguire un corso di aggiornamento professionale (previsto appunto per coloro che vengono riconfermati). Per quelli che dovranno essere chiamati a questa specifica incombenza, abbiamo invece previsto una serie di requisiti specifici: in particolare, la norma che ci convince di più (alla ricerca della professionalità che deve essere ricercata per una garanzia complessiva che la giurisdizione merita a tutti i livelli) è quella che attiene al tirocinio specificamente mirato, che si conclude con una serie di valutazioni e con un colloquio. Questo ci consente di ritenere che, nei limiti del possibile, vi sarà una professionalità maggiore in chi è chiamato a giudicare con competenze in materia penale.

In questa logica, per quanto riguarda i requisiti, abbiamo previsto che, tranne per alcune deroghe specifiche, vi debba essere l'abilitazione all'esercizio della professione forense, proprio perché riteniamo che essa costituisca un'ulteriore garanzia. Così come — mi riferisco sempre al capo I —

abbiamo operato notevoli interventi per quanto riguarda l'incompatibilità. Tutto il resto, poi, è venuto *de plano*.

Per mantenere l'impegno che avevo assunto ad essere particolarmente succinto nel mio intervento, devo ricordare che sicuramente vi sono stati dei contrasti, che riflettevano i diversi orientamenti culturali e politici: uno era quello che si incentrava sulla possibilità che il provvedimento emesso dal giudice di pace fosse o meno appellabile.

Anche in ordine a questo c'è stato uno scontro in Commissione, e poi comunque è prevalsa la tesi — migliorata con l'emendamento Marotta, che ho sottoscritto — di un'appellabilità complessiva, tranne la fattispecie contravvenzionale, che abbiamo escluso.

Un'ultima considerazione. A volte si ha l'impressione, cercando di ripercorrere con un'analisi storica l'insieme dei provvedimenti sul sistema giustizia, di trovarsi di fronte a corsi e ricorsi: siamo partiti dalle preture mandamentali, che abbiamo soppresso per istituire le preture circondariali, che abbiamo soppresso per arrivare al giudice unico di primo grado (che è partito, ma di fatto non lo è ancora, perché sull'ultimo decreto del Governo sono stati presentati alcuni emendamenti), per poi ritornare, attraverso il giudice di pace, che costituirà un baluardo sul territorio, alla figura del pretore mandamentale. Corsi e ricorsi della storia? Non lo so. Comunque, il voto del gruppo del CDU-CDR sarà favorevole.

PRESIDENTE. Lei sa, onorevole Manzione, che il giudice conciliatore all'inizio del secolo assorbiva l'80 per cento del carico di lavoro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo (ora siete in due, l'altra volta c'era solo il sottosegretario Corleone), questo è un ennesimo disegno di legge delega e a noi del gruppo della lega nord per l'in-

dipendenza della Padania tutte queste ampie concessioni al palato delegato non piacciono, anche perché abbiamo coscienza dell'uso che ne viene fatto.

Vorrei da principio collegarmi a quanto detto precedentemente dal collega Benedetti Valentini, che ha messo in luce come questo provvedimento — di grandissima importanza per tutti noi, per le famiglie, per le aziende, per tutti i cittadini — venga frapposto così, proditoriamente, a mio avviso, in mezzo ad altri argomenti, con la fretta di chiudere, dopo che la discussione generale si era svolta il 30 giugno 1997. A parte il sottosegretario Corleone, che ho davanti, in questo momento avrei difficoltà ad individuare quelle quattro o cinque persone che allora stavano ad ascoltare e le cui argomentazioni oggi, a distanza di quasi un anno, cominciano per così dire a sfuggirmi.

In questo frangente sono accadute diverse cose: ad esempio, abbiamo eliminato la figura dei pretori con la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado e sono avvenute altre cose, di cui parlerò in seguito. Quindi, questo provvedimento, dal 30 giugno 1997, arriva qui in un momento di « fuga » dei parlamentari; inoltre, secondo me, nonostante il proficuo lavoro in Commissione, ad esso non è stata attribuita la giusta importanza, la giusta valutazione, appunto per le conseguenze pesantissime che esso avrà (e in questo senso anticipo il giudizio che esprime il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania).

Già dall'origine avevamo manifestato perplessità riguardo all'introduzione di questa nuova figura di magistrato onorario, il giudice di pace, ed ora dobbiamo constatare il disinteresse che Governo e Parlamento nutrono nei confronti di questa figura, voluta soprattutto dalla sinistra. Gli adempimenti previsti per la sua istituzione, così confusi, raffazzonati e che si mescolano tra loro, hanno determinato un diffuso malessere nella categoria, tanto da spingerla in talune zone a dimissioni continue. Lo Stato e il Governo ancora una volta sono venuti meno ai loro impegni.

D'altronde, di giustizia, oltre che in maniera frammentaria, sovrapponendo centinaia di progetti e nuove idee, se ne discute in bicamerale, ne parlano novelli senatori e procuratori, ordini professionali, Consiglio superiore della magistratura, ma soprattutto ne parla la stampa. Adesso, in fretta e furia, si cerca di ovviare con questo provvedimento, che attribuisce competenza penale al giudice di pace. Ricordiamo che ultimamente il Governo ha emanato un altro decreto-legge che, oltre a modifiche legate all'istituzione del giudice unico di primo grado, contiene anche una parte concernente l'indennità spettante ai giudici di pace, prevedendo un adeguamento triennale sulla base dei rilevamenti effettuati dall'ISTAT.

Da tempo comunque anche lo stesso partito dei giudici, la stessa associazione nazionale dei giudici di pace, sostiene l'esigenza di mettere tali giudici in condizioni di produrre di più e meglio: quanto avremmo dovuto fare noi con questa legge.

È necessario che vengano esaminate seriamente numerose istanze relative al rinnovo dell'incarico, all'organizzazione dei corsi di formazione, all'ampliamento delle competenze civili, alla devoluzione dell'arretrato formatosi dinanzi alle preture che abbiamo soppresso (non sostituendole, specialmente nei territori più disagiati, con sezioni distaccate di tribunali), all'attribuzione della competenza penale e al completamento dell'organico amministrativo, e via dicendo.

La sostanziale elusione di questi problemi nel provvedimento che stiamo per approvare, alcuni dei quali hanno formato oggetto di precisi impegni da parte di esponenti del Governo e del Parlamento, rende verosimile credere che non si intenda far decollare definitivamente la magistratura onoraria e rende ineluttabili scelte volte a moltiplicare gli organici della magistratura professionale.

I tempi lunghi, il deterioramento qualitativo, i costi di tale soluzione sono fin troppo evidenti! La turbativa introdotta con l'istituzione del giudice unico e la

riscrittura della geografia giudiziaria probabilmente provocheranno un collasso della giustizia costringendo il cittadino a rivolgersi, qualora avrà i mezzi per farlo, a sistemi di giustizia alternativi.

C'è poi un danno peggiore che noi pensiamo stia per manifestarsi; esso consiste nel disperdere, a questo punto, la naturale vocazione dei giudici di pace, creati con grandi spese per amministrare la giustizia del quotidiano, con un occhio attento agli interessi concreti dedotti dal giudizio delle parti piuttosto che agli eccessi di un formalismo giuridico, che noi per cultura aborriamo.

Il nostro gruppo — l'ho già detto — affrontò con grandi perplessità, a suo tempo, la riforma istitutiva del giudice di pace: manifestammo la sostanziale avversione per tale figura giuridica, ritenendola inadeguata a risolvere i problemi endemici del settore, soprattutto nei confronti delle sue competenze in materia penale, ed è questo l'oggetto odierno del contendere e che a noi interessa.

Le critiche che rivolgiamo, e per le quali voteremo contro l'approvazione di questo provvedimento, sono in definitiva le stesse di allora, quando nel 1991 ci opponemmo a questa nuova forma giuridica.

Una prima critica attiene fondamentalmente alla competenza squisitamente tecnica del giudice di pace in campo penale; può essere ritenuta non idonea, attestato che il vigente metodo di reclutamento non fornisce, nonostante l'ampio dibattito e ciò che è stato detto in Commissione, garanzie sufficienti in proposito.

Una seconda critica, anche tenendo conto delle nuove e continue iniziative del Governo al riguardo, concerne il fatto che non può essere garantita una delle condizioni di base per una vera giustizia, quella dell'imparzialità, se è vero che un parere, significativamente espresso a suo tempo dal Consiglio superiore della magistratura, ha osservato che proprio nell'ambito dei reati minori si manifestano in massima misura le interferenze locali e i condizionamenti.

Vi è un altro motivo di critica: infatti, è illusorio pensare di deflazionare il carico di lavoro delle preture, anzi, dei tribunali, come dobbiamo dire adesso. Ricordiamoci che alla base dell'intero « pacchetto Flick » e dei vari pacchettini venne posto il riordino completo della giustizia. Lo scopo finale era quello (*Commenti*)... Io continuo a parlare, tu andrai a prendere l'aereo dopo.

Come dicevo, lo scopo finale era quello di deflazionare il carico della giustizia.

PRESIDENTE. Ha ancora trenta secondi, onorevole Copercini.

PIERLUIGI COPERCINI. Presumo che lei, signor Presidente, non debba prendere un aereo.

PRESIDENTE. Se vuole, la invito a colazione domani.

PIERLUIGI COPERCINI. Basta consultare le statistiche delle cause pendenti e di quelle passate in giudicato nelle singole sedi periferiche per vedere i carichi dei giudici di pace.

Comunque, io il 30 giugno 1997 cercai di esprimere compiutamente il mio pensiero, che adesso riprendo; non invito alcuno a rileggere quanto dissi in quell'occasione, perché magari interessa poco.

Ad ogni modo, riassumendo quanto detto nella discussione generale e quanto emerso da questo dibattito, noi del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania giudichiamo questo provvedimento irresponsabile e quindi voteremo contro (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, cari colleghi, mi rendo conto che il provvedimento al nostro esame è di una delicatezza estrema.

PRESIDENTE. Onorevole Garra, ascoltiamo l'onorevole Marotta, che ha delle cose interessanti da dirci.

RAFFAELE MAROTTA. Lo abbiamo detto in Commissione e lo abbiamo ripetuto nella discussione generale in assenza di colleghi. Allora dissi che mi vergognavo di discutere questo provvedimento in assenza di tutti i colleghi. Infatti, le questioni problematiche emergono dopo, *ex post*. Dico questo per quanto attiene al metodo. Difatti, non posso non rilevare che, quando si svolge la discussione sulle linee generali, i colleghi non sono presenti in aula e che, quando si procede alla votazione, non sanno che cosa votino; ma la colpa non è certo del Comitato dei nove, bensì dell'Assemblea, egregi signori. Per tale ragione dissi espressamente che mi vergognavo. Infatti, sono abituato ad altre assise. Questa è la verità!

Per quanto attiene al merito, Presidente, la giustizia oggi ha dei problemi che attengono ai massimi sistemi, ma la verità è un'altra: la nostra giustizia, penale e civile, ormai è moribonda, se non addirittura morta, e lo dicono tutti. È morta perché la gente deve attendere decenni per vedere risolta una vicenda civile. La persona sottoposta ad indagini deve attendere anni per vedere la soluzione dei suoi problemi.

Ci troviamo di fronte allora ad una situazione di emergenza, che deve essere approntata con provvedimenti di emergenza.

Veniamo quindi alla questione della competenza penale del giudice di pace, che non abbiamo istituito noi, ma che è stato istituito nel 1991 con una legge che prevedeva anche una competenza in materia penale. La delega non fu esercitata e la nuova legge ha provveduto *ex novo*.

Si obietta che non si debbano nominare a qualsiasi costo dei giudici che risolvano le questioni. Questo è vero, però abbiamo un numero assolutamente insufficiente di giudici togati e il Governo ritiene che non si possa aumentare l'organico dei giudici, e forse le cose stanno così.

Diciamo la verità, Presidente: questo progetto di legge si inserisce nella linea evolutiva di tutta una serie di provvedimenti volti a ridurre il carico di lavoro dei giudici togati, che non ce la fanno a far fronte alla mole di impegno. Non è la neghittosità di qualcuno a provocare questa situazione, ma l'assoluta insufficienza numerica dei giudici. Per quarant'anni non si è provveduto a creare un organico adeguato e adesso ci troviamo in questa situazione. I massimi sistemi sono una cosa, i problemi di filosofia del diritto sono una cosa, la realtà è altra cosa! La gente lamenta la circostanza che, per vedere risolta una propria vicenda, deve attendere anni. Allora, dobbiamo provvedere, dobbiamo liberare i giudici togati dal carico eccessivo di lavoro. Ecco perché abbiamo attribuito al giudice di pace una competenza penale.

Scusate: non è forse vero che abbiamo preliminarmente qualificato il giudice di pace, nel momento in cui abbiamo previsto che fossero laureati in giurisprudenza, avessero superato l'esame di procuratore legale, avessero superato un tirocinio alla fine del quale fosse stato conseguito il giudizio di idoneità? Inoltre, abbiamo previsto l'obbligatorietà dei corsi di aggiornamento. Che dobbiamo fare? Non so cosa si debba fare, ma questa è la situazione. Le querele per ingiuria o diffamazione debbono giacere presso gli uffici dei giudici, insieme ad altri procedimenti? Ditelo voi! Questa è la situazione, egregi signori!

Ci sono milioni di procedimenti pendenti. Io per primo, che sono magistrato, mi dolgo del fatto che si debbano percorrere queste strade, ma credo che non vi sia nulla da fare, caro collega Benedetti Valentini. La verità è che la legge del 1991 l'avete fatta voi. È quindi inutile che parliate dopo: dopo non si parla, si parla prima, egregi signori! Questa è la verità!

Quanto ai reati, quale livello di gravità hanno quelli ricondotti alla competenza del giudice di pace? Si tratta di ipotesi quali le percosse, la minaccia, la lesione perseguibile a querela, la deviazione dei corsi d'acqua. Nell'indicare i criteri di

individuazione delle ipotesi, abbiamo detto che non si deve trattare di reati in ordine ai quali le indagini si presentino complesse, in fatto e in diritto. Questo criterio lo abbiamo fissato. Che dobbiamo fare?

Il giudice di pace è stato introdotto nel nostro ordinamento giudiziario nel 1991, con una competenza civile notevole e con una delega per la competenza penale. La delega non fu esercitata ed adesso ci troviamo in questa situazione. Non so se ho reso l'idea (*Commenti*). Non discuto di questo. Dico soltanto, signor Presidente, che le esigenze sono tali da determinare il collasso della giustizia. Il problema del sesso degli angeli, dei sistemi e dei massimi principi attiene alla filosofia del diritto. La gente, invece, lamenta che per vedere risolta una vicenda giudiziaria debba attendere venti anni, con danni irreparabili. Questa è la verità!

Allora, ben venga il giudice di pace, il quale emetterà una decisione oltretutto appellabile. Questa è la verità: non credo di dover dire altro (*Applausi del deputato Pisapia*).

Il gruppo che ho il piacere di rappresentare, almeno nelle mie aspettative, esprime, a mio nome, una posizione favorevole all'approvazione di questa legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in materia di giustizia a volte si proceda in maniera schizofrenica. Vi sono infatti taluni provvedimenti che subiscono delle notevoli accelerazioni e, poi, si verificano battute di arresto inspiegabili. Ricordo infatti che questo provvedimento venne esaminato l'ultima volta il 30 giugno 1997; nessuno ha voluto o saputo spiegarmi le ragioni per le quali dal 1997 ad oggi questo progetto di legge sia stato messo in frigorifero e stasera, improvvisamente, si è pensato di affrontare la discussione e di restringerla in termini estremamente ri-

dotti. Questo è un mistero che forse andrebbe chiarito perché, quando si parla di problemi relativi alla giustizia, bisogna dare a tutti la possibilità ed il tempo per esaminarli adeguatamente e per affrontarli con grande senso di responsabilità.

La figura del giudice di pace — com'è già stato ricordato — è stata istituita con la legge 21 novembre 1991, n. 374. Ricordo che all'articolo 1 questa legge prevedeva anche la competenza penale del giudice di pace, la quale ha subito suscitato una notevole perplessità. Ai sensi dell'articolo 35 della stessa legge, il Governo avrebbe dovuto provvedere poi con legge-delega a stabilire i particolari e le modalità per l'esercizio di questa facoltà del giudice di pace; tuttavia, i termini sono abbondantemente scaduti: successivamente, sono stati rinnovati ed oggi ci troviamo di fronte a questo testo di legge.

Debbo subito far presente che il disegno di legge presentato dal Governo non prevedeva alcunché riguardo alla nomina dei giudici di pace; nella sostanza, ci si riportava alla disciplina attualmente vigente. Lei, signor sottosegretario, sa quante conseguenze vi sono state in relazione alle nomine fatte quando questa legge entrò in vigore. È stata una delusione totale, perché non si è ravvisata nella maggior parte dei casi quella preparazione professionale necessaria ed indispensabile ad affrontare la materia di cui oggi ci stiamo occupando.

Allora, la Commissione si è trovata subito in una situazione molto delicata: che fare dinnanzi ad un disegno di legge che prevedeva soltanto la delega al Governo per la competenza penale del giudice di pace? La Commissione giustizia, con grande senso di responsabilità, con il concorso di tutti ed egregiamente diretta dal presidente Pisapia, stabilì di articolare un nuovo testo di legge prevedendo nel primo capo ben undici articoli per la disciplina della nomina dei giudici di pace.

In tale testo di legge sono stati affrontati i seguenti argomenti: l'ammissione al tirocinio, adeguatamente disciplinata all'articolo 1; il tirocinio e la nomina,

all'articolo 2; i requisiti per la nomina, all'articolo 3; i corsi per i giudici di pace, all'articolo 4; i requisiti per la conferma del giudice di pace, all'articolo 5; le incompatibilità, all'articolo 6; mentre nei successivi articoli si è parlato del divieto di applicazione o della supplenza, fino all'articolo 11. Nella sostanza, la legge al nostro esame ha un volto nuovo rispetto al disegno originario presentato dal Governo.

Per quanto riguarda questo particolare aspetto, la disciplina per la nomina ed il reclutamento dei giudici di pace ha subito un miglioramento notevole e radicale. Ma è la seconda parte che ci lascia particolarmente perplessi. Questa perplessità la abbiamo dimostrata più volte: ricordo in particolare l'intervento che ho svolto in Commissione giustizia, quando ho parlato proprio della perplessità e del disagio che provavamo nell'estendere la competenza del giudice di pace oltre determinati limiti.

PRESIDENTE. Onorevole Marino, lei dispone ancora di trenta secondi di tempo.

GIOVANNI MARINO. Avviandomi alla conclusione, vorrei rilevare come il rigetto da parte dell'Assemblea degli emendamenti presentati dall'onorevole Benedetti Valentini (il quale si è affettuosamente « mangiato » il tempo che era stato assegnato al gruppo di alleanza nazionale) mi ha creato una notevole difficoltà. Tuttavia, proprio il fatto che siano stati respinti, non fa che confermarci le perplessità che originariamente avevamo, perché ritenevamo che, in particolare riguardo all'articolo 13, l'estensione della competenza penale del giudice di pace oltre certi limiti poteva rappresentare un autentico pericolo per la stessa libertà e sicurezza dei cittadini.

Sussistendo queste perplessità, Presidente, non possiamo che astenerci. Non ci sentiamo, infatti, di votare a favore di questo testo e ci auguriamo che per i prossimi provvedimenti che dovremo esaminare in materia di giustizia ci sia la

possibilità per tutti di un dibattito più ampio. Non credo che questi problemi, di cui tanto si parla, possano essere affrontati nei ritagli di tempo, quando l'Assemblea è distratta, quando i colleghi sono stanchi e quando ci si accinge a discutere delle riforme costituzionali.

Questa è una preghiera che le rivolgo perché penso che se la giustizia è veramente la grande malata, allora dobbiamo dedicargli tutto il tempo necessario (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso del proprio gruppo, l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Mi dispiace, Presidente, intervenire in dissenso, specialmente nei confronti del collega Marotta, per l'affetto e la stima che gli porto, però, in tutta coscienza, debbo dichiarare di non essere favorevole a questo provvedimento.

Le motivazioni alla base del provvedimento portano praticamente ad una considerazione: è una resa dello Stato nei confronti dell'incapacità di gestire la questione giustizia. Non si può incorrere in un rischio di ingestibilità di una parte delle questioni penali ricorrendo ad una competenza penale per il giudice di pace in questo modo. Se si vuole deflazionare il fenomeno del penale nell'ambito della questione giustizia si deve ricorrere ad altri sistemi, come quello di un provvedimento recante una corposa depenalizzazione, che ricordo a tutti essere stato già adottato da questo ramo del Parlamento, ma che è fermo al Senato ormai da tanto tempo. Siamo in presenza di un fenomeno, quello del giudice di pace, che non vede concordi né magistrati, né avvocati. Sappiamo a quale risultato abbia portato il ricorso al giudice di pace. E nonostante quanto si prevede a proposito dei corsi di perfezionamento, ritengo che non si possano portare sul tavolo di un giudice di pace provvedimenti penali che sono nella coscienza dei cittadini di grande rilevanza.